

CONTRATTO DI CONVENZIONE COMMERCIALE TRA

DMJ S.R.L. con sede legale in Via Pertusillo, 7/9 – 72100 Brindisi (BR), Partita IVA n. 0152731740 nella persona del legale rappresentante MAURIZIO DE MARIANI nato a SAN PIETRO VERNOTICO (BR) il 03/05/1971 e residente in SAN PIETRO VERNOTICO alla Via BRINDISI, 270 codice fiscale DMRMRZ71E03I119G

e

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi con sede legale in Via Sant'Angelo n. 75 - 72100 Brindisi (BR), Codice Fiscale n. 91052870747 nella persona del Presidente pro-tempore dott.ssa Branca Barbara nata a Brindisi il 05/03/1971 e residente in Brindisi alla Via B. Selvaggi n. 5 codice fiscale BRNBBR71C45B180B

Premesso che

1. La società DMJ s.r.l. è una società fondata nel 1993, rappresenta in qualità di Concessionario Ufficiale il brand Mercedes-Benz per le città e relative province di Lecce e Brindisi. La società DMJ s.r.l. offre servizi di vendita, noleggio a lungo termine, assistenza e fornitura di ricambi originali Mercedes-Benz.
2. L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brindisi è un ente pubblico non economico, con autonomia patrimoniale e finanziaria, che svolge una serie di funzioni di rilievo per la comunità sociale.

Essendo la finalità di entrambi quella di sviluppare un processo comunicativo e commerciale efficace

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Oggetto Della Convenzione

1.1. Con la presente convenzione si offre a tutti gli associati L'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi uno sconto pari al 10% applicato sul prezzo di listino valido per l'acquisto di veicoli nuovi;

1.2. Si precisa che, tale sconto è relativo ai seguenti veicoli Mercedes-Benz:

- Classe A, Classe B, Classe C, Classe E, CLE
- GLA, GLB, GLC, GLE, GLS
- EQA, EQB, EQC, EQE, EQS
- tutti i veicoli Maybach e AMG

Tali sconti non sono cumulabili con altre promozioni in atto.

Art. 2. Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal 01/01/2024 sino 31/12/2024 ed alla scadenza si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, con eventuali aggiornamenti alle condizioni economiche, ove una delle parti non dia disdetta all'altra entro un mese dalla data di scadenza annuale.

Art. 3. Obblighi dell'Associazione

L'Ordine, si impegna a pubblicizzare presso i propri associati, mediante avviso sul sito internet la possibilità di usufruire della convenzione. Alla stessa non si imputeranno responsabilità oggettive negli accordi tra le parti.

Art. 4. Riservatezza

4.1 Le parti dovranno mantenere riservate tutte le informazioni di cui verranno a conoscenza a seguito delle attività oggetto del contratto, obbligandosi a mantenere un comportamento conforme alla normativa di legge. In particolare, durante l'esecuzione del contratto, le parti si impegnano a non divulgare a terzi le notizie, i documenti e le informazioni in generale qualificate dall'altra parte come "Informazione Confidenziali" con l'eccezione in cui tale rivelazione sia richiesta dalla legge.

4.2 Gli obblighi alla riservatezza rimarranno in vigore per un periodo di anni 5 (cinque) dalla data di sottoscrizione del contratto.

Art. 5. Dati Personali – D. lgs 196/2003

5.1 Ciascuna delle parti consente esplicitamente all'altra parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati, a condizioni che ciò renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.

Letto, Confermato e sottoscritto